

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO DI LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Premessa.

Il presente progetto di legge costituisce attuazione del meccanismo di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto europeo, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16. Proprio in attuazione di tale legge si è svolta anche nell'anno 2015 la "sessione comunitaria" prevista dall'articolo 5 della citata legge.

In particolare, questo testo legislativo trae origine dalla risoluzione di chiusura della sessione comunitaria 2015 dell'Assemblea legislativa (oggetto n. 800 del 25 giugno 2015 recante appunto "Sessione europea 2015. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea"). Detta risoluzione conteneva, alla lettera cc), l'invito alla Giunta regionale a verificare la possibilità di procedere alla presentazione del progetto di Legge comunitaria regionale ai sensi della legge regionale n.16 del 2008 quale seguito del recepimento statale, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

L'articolo 5 della citata legge regionale n. 16 del 2008, il quale disciplina lo svolgimento della "sessione comunitaria annuale" prevede, al comma 2, che l'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, possa essere contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. Proprio questo è il procedimento che nell'anno 2016 verrà seguito per la presentazione e l'esame del progetto di legge comunitaria regionale per il 2016 nel corso della sessione comunitaria dell'anno in corso.

I termini "legge comunitaria" e "sessione comunitaria" vengono tuttora utilizzati in quanto previsti dal vigente testo della legge di procedura regionale (n. 16 del 2008), in attesa dell'adeguamento di tale legge regionale alle novità terminologiche che sono state, in particolare introdotte (a seguito del "trattato di Lisbona") dalle legge n. 234 del 2012 (che ha sostituito la nota legge n. 11 del 2005 (c.d. "legge Buttiglione").

Di seguito si illustrano le varie parti del progetto di legge comunitaria per il 2015.

TITOLO I - Oggetto della legge regionale

La legge si apre con un articolo che ne descrive i contenuti e ed il succedersi dei principali argomenti, mettendoli in reazione sia con le normative europee oggetto di recepimento, sia con le leggi regionali che vengono conseguentemente modificate nell'ottica del progressivo adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo.

TITOLO II - CAPO I

Considerazioni generali

Il **Capo I del Titolo I del progetto di legge comunitaria regionale** contiene disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la legge regionale n. 26 del 2003, ai contenuti della direttiva 2012/18/UE e del decreto legislativo n. 105 del 2015 che le ha dato recepimento in Italia.

Tale adeguamento è inoltre finalizzato a rendere la l.r. n. 26 del 2003 coerente con la riforma istituzionale varata dalla legge regionale n. 13 del 2015, trasferendo in capo all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia l'esercizio delle funzioni prima svolte dalle province.

In base all'ordinamento nazionale e sovranazionale, gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono stabilimenti industriali nei quali è bassa la probabilità di accadimento di un incidente dalle gravi conseguenze. Sono definiti stabilimenti di soglia inferiore o superiore a seconda della quantità di sostanze pericolose contenuta.

L'emanazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ha rafforzato il livello di sicurezza raggiunto grazie alle precedenti direttive in materia. Si ricordi che la normativa cosiddetta "Seveso" risale al 1982, ossia alla direttiva 82/501/CEE, che ha obbligato i gestori degli stabilimenti che rientravano nel suo campo di applicazione a definire una strategia di prevenzione degli incidenti gravi connessi con determinate sostanze pericolose e a dotarsi dei relativi strumenti di attuazione. La direttiva ha inoltre introdotto l'obbligo di definire piani di emergenza per le zone vicine agli stabilimenti ed iniziative per limitarne le conseguenze. Successivamente sono state adottate le direttive 96/82/CE (cd. "Seveso II"), recepita in Italia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e la direttiva 2003/105/CE, recepita con il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238.

La direttiva 2012/18/UE (cd. "Seveso III") ha sostituito a partire dal 1° giugno 2015 le previgenti direttive 96/82/CE e 2003/105/CE.

Diversi sono gli elementi importanti introdotti dalla direttiva 2012/18/UE.

Una prima novità consiste nell'adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche contenuta nel regolamento CE n. 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele, che è entrato definitivamente in vigore a partire dal 1° giugno 2015 e ha introdotto nuove classi e categorie di pericolo.

Seconda novità, il miglioramento delle misure di controllo degli stabilimenti interessati, attraverso ispezioni *pianificate* dall'autorità competente tramite la predisposizione di piani di ispezione pluriannuali che tengano conto di elementi relativi ad aspetti di sicurezza generici (es. pericolosità delle sostanze, risultanze delle ispezioni precedenti, accadimento di incidenti, possibilità di "effetto domino", caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante ecc.). Le ispezioni sono poi *programmate* su base annuale attraverso una valutazione sistematica degli aspetti di sicurezza, sulla base quindi di parametri tecnici puntuali che approfondiscono la trattazione generale del piano relativamente al singolo stabilimento. Tale valutazione permette all'autorità competente di effettuare ispezioni con frequenza minore e cioè minimo annuale per gli stabilimenti di soglia superiore e minimo triennale per quelli di soglia inferiore.

Terza novità: le autorità competenti svolgono i compiti loro assegnati in modo "*pienamente coordinato*" (ispezioni incluse).

La quarta novità è relativa all'introduzione di una maggiore garanzia per i cittadini relativamente all'accesso a tutte le informazioni ambientali, alla partecipazione ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia in caso di riesame degli atti o di omissione dell'autorità competente relativamente a richiesta di informazione (in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998). Inoltre viene richiesto di migliorare il livello e la qualità delle informazioni fornite al pubblico, evidenziando che è opportuno fornire alle persone potenzialmente coinvolte in caso di incidente rilevante informazioni adeguate sul comportamento da tenere, formulate in modo chiaro e comprensibile.

Infine si evidenziano azioni volte alla semplificazione dell'attuazione della norma e anche degli oneri amministrativi. In particolare:

- "deroga" per le sostanze non in grado, sotto determinate condizioni, di generare incidenti rilevanti: indipendentemente dalla classificazione di pericolo di una sostanza, la direttiva consente di valutare se vi siano sostanze che, pur classificate pericolose, non possano in pratica generare un incidente rilevante; in tal caso, dopo opportuna valutazione di una specifica Commissione tecnica,

può essere presentata proposta di modifica legislativa per escludere tale sostanza dall'ambito di applicazione della direttiva;

- l'autorità competente può non predisporre il piano di emergenza esterno (PEE), motivando tale scelta sulla base delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza.

Diversi sono i punti di forza e le importanti novità ed elementi di semplificazione introdotti dal **decreto legislativo n. 105 del 2015** (entrato in vigore il 29 luglio 2015), a testimonianza della redazione del testo normativo coordinata sin dalle prime fasi con le Regioni. Infatti, la competenza amministrativa in questa materia è ripartita fra Stato e regioni, consolidando così l'assetto delle competenze già sancito dal d.lgs. n. 334 del 1999.

Di seguito si evidenziano le principali novità introdotte dal nuovo decreto.

Un primo elemento da segnalare consiste nell'eliminazione degli obblighi posti dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 334 del 1999, ai gestori "sotto soglia".

Una seconda novità è ravvisabile nella grande *elasticità* fornita dal decreto 105 nell'esercizio delle funzioni relative agli stabilimenti di soglia inferiore e superiore, e ciò vale soprattutto in merito al ruolo delle Regioni. Il d. lgs. n. 105 del 2015 infatti offre alle Regioni tre possibilità:

- possono mantenere l'assetto amministrativo precedente, in base al quale le Regioni sono autorità competenti per gli stabilimenti di soglia inferiore e lo Stato per gli stabilimenti di soglia superiore;
- possono esercitare anche le funzioni relative agli stabilimenti di soglia superiore (possibilità resa esplicita dall'articolo 1, comma 4, del decreto 105, ma in effetti già prevista dall'ordinamento, per quanto non dalla normativa di settore, bensì dall'art. 72 del noto d. lgs. n. 112 del 1998¹);
- possono rinunciare all'esercizio di ogni loro funzione, in forza dell'art. 7, comma 2, del decreto 105 (stipulando a tal fine "*apposita convenzione con la Direzione Regionale o interregionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio*").

Va poi segnalata l'introduzione della possibilità per il gestore (o altro soggetto interessato) di richiedere al Ministero dell'Ambiente l'applicazione del c.d. "meccanismo della deroga" per le sostanze classificate pericolose ma non in grado, sotto determinate condizioni, di generare in pratica incidenti rilevanti.

Un ulteriore elemento di novità consiste nell'aver assegnato a ISPRA funzioni di predisposizione e aggiornamento dell'inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di soglia superiore e inferiore. Tale scelta, non del tutto condivisa dalle Regioni, ha di fatto eliminato l'obbligo di tenuta di un catasto regionale, investendo ISPRA anche di una sorta di pre-istruttoria sulla completezza formale della notifica inviata. Anche per tale attività di ISPRA sono previste tariffe a carico dei gestori.

Va poi rilevato il coinvolgimento del Ministero dell'Interno, che esercita varie rilevanti funzioni tramite i comitati tecnici regionali (CTR), dallo stesso Ministero istituiti. Nell'ambito dell'amministrazione statale, dunque:

- al **Ministero dell'Ambiente** rimangono le funzioni di indirizzo e coordinamento e quelle relative allo scambio di informazioni con la Commissione europea; sono mantenuti il coordinamento e indirizzo di ISPRA per la predisposizione dell'inventario nazionale degli stabilimenti;

¹) L'articolo 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 sottopone a tre condizioni questo trasferimento di ulteriori competenze dallo Stato alle regioni:

1) emanazione di una legge regionale in materia;

2) istituzione dell'ARPA;

3) firma di un accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente per il trasferimento delle funzioni.

- al **Ministero dell'Interno** sono attribuite principalmente la pianificazione delle ispezioni degli stabilimenti di soglia superiore e la istituzione dei CTR; ogni CTR, poi, si occupa della programmazione annuale delle ispezioni degli stabilimenti di soglia superiore, la valutazione del rapporto di sicurezza predisposto dal gestore degli stabilimenti di soglia superiore, l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla sua istruttoria, l'applicazione e l'introito delle sanzioni; il CTR inoltre individua gli stabilimenti con "effetto domino" (e le aree di elevata concentrazione di stabilimenti, tra quelle soggette ad effetto domino) anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, e in per questi ultimi il CTR agirà in accordo con le regioni;

- al **Prefetto competente per territorio** spetta la redazione del piano di emergenza esterno (PEE) sia per gli stabilimenti di soglia superiore che inferiore, nonché le attività correlate all'accadimento di un incidente rilevante.

Importante elemento di supporto nell'applicazione delle nuove norme è l'istituzione (v. art. 11 del d.lgs. n. 105 del 2015) di un coordinamento cui partecipano i rappresentanti di vari Ministeri, le Regioni e le province autonome, l'ANCI (Associazione nazionale comuni d'Italia) e l'UPI (Unione Province italiane), il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'INAIL, l'ISS (Istituto Superiore di Sanità), esperti di ISPRA e le ARPA. Tale Coordinamento è istituito per garantire l'uniforme applicazione normativa sul territorio nazionale attraverso l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse permettendo un esame congiunto dei temi al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e prevenire situazioni di inadempimento e relative conseguenze.

Ancora, occorre segnalare la revisione completa del modello della "notifica" che tutti i gestori devono presentare (a prescindere dalla soglia dello stabilimento) all'autorità competente. Questo nuovo modello contiene anche i contenuti delle informazioni per la popolazione ed è stato predisposto per il futuro invio telematico.

Un aspetto di semplificazione consiste nella facoltà per il Prefetto di non predisporre il PEE qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dello stabilimento; in caso di stabilimenti di soglia inferiore tale scelta va effettuata in accordo con la regione.

Ulteriore novità riguarda le procedure delle ispezioni, sottoposte a un articolato processo di pianificazione pluriennale e programmazione annuale basate, rispettivamente, su una prima analisi relativa a elementi generici e aspetti di sicurezza, quindi, in fase di programmazione, su una valutazione sistematica di parametri tecnici da effettuare caso per caso. L'attribuzione a seguito di tale valutazione di differenti priorità di ispezione, corrispondenti ad altrettante differenti frequenze di visita presso lo stabilimento, consente una deroga all'indicazione che prevede ispezioni annuali negli stabilimenti di soglia superiore e ispezioni triennali in quelli di soglia inferiore.

Altro elemento innovativo, particolarmente importante e significativo per la nostra Regione, è l'introduzione, in materia di controllo dell'assetto del territorio, dell'esplicita possibilità per l'autorità competente, di richiedere ai gestori degli stabilimenti di soglia inferiore, le informazioni sui rischi ai fini della pianificazione territoriale (vd. articolo 22, comma 8). Tali informazioni difatti sono in Emilia-Romagna già richieste ai sensi della legge regionale n. 26 del 2003, tramite la predisposizione di una apposita Scheda Tecnica, ed il riconoscimento a livello nazionale dell'importanza della loro richiesta, costituisce importante elemento di soddisfazione.

Infine va menzionato che il decreto 105 fornisce le tariffe – valide sull'intero territorio nazionale – a carico del gestore relative alle attività a pagamento. Questo elemento è stato fortemente richiesto dalle Regioni.

Venendo alla modifica della **legge regionale n. 26 del 2003**, va premesso che essa non stravolge le attuali modalità di gestione, anche perché l'assetto consolidato ha fino a oggi garantito, in oltre un decennio di applicazione, importanti risultati riconosciuti in ambito nazionale.

Si ricordi che la Regione Emilia-Romagna in questa materia ha dato vita a un modello peculiare, che per gli stabilimenti di soglia inferiore delinea percorsi analoghi a quelli individuati a livello nazionale per gli stabilimenti di soglia superiore, e che fino dalla sua istituzione ha garantito un livello di protezione rafforzato e molto efficace, il cui valore è riconosciuto anche dagli stessi gestori. Si pensi in particolare all'obbligo, per i gestori di stabilimenti di soglia inferiore, di presentare una scheda tecnica dai contenuti analoghi (anche se notevolmente semplificati) al rapporto di sicurezza imposto dalla normativa statale agli stabilimenti di soglia superiore; e si pensi di conseguenza al procedimento istruttorio che su tale documento viene curato da parte di un Comitato tecnico interdisciplinare, di composizione analoga a quello che valuta il rapporto di sicurezza (presieduto però dal direttore di ARPA – oggi ARPAE – invece che dal Direttore regionale dei Vigili del fuoco): questi elementi distintivi e qualificativi del modello emiliano-romagnolo non vengono alterati dalla riforma della l.r. n. 26 del 2003.

Semmai le novità che la Regione vuole introdurre con il presente progetto di legge si traducono – oltre che nel dovuto recepimento delle modifiche derivanti dalla normativa sovraordinata (es. eliminazione dell'adempimento relativi alla predisposizione del piano di Emergenza esterno a carico delle regioni, l'eliminazione del Catasto regionale, passato oggi ad ISPRA) – nell'inserimento o miglioramento di alcuni importanti elementi di semplificazione ulteriori a quelli previsti dal decreto legislativo 105 del 2015, che riguardano sostanzialmente:

- la definizione delle modalità di cooperazione tra i soggetti in vario modo coinvolti nella gestione della materia (da definire con apposita direttiva regionale). Relativamente a questo aspetto sarà particolarmente importante il coordinamento, richiesto anche dalle fonti europee e statali, con le ispezioni svolte per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- la previsione di alcuni interventi esclusi dal parere vincolante del Comitato tecnico di valutazione relativamente all'identificazione delle aree di danno in mancanza dell'adeguamento del piano urbanistico comunale (nel senso che risultano esclusi sostanzialmente tutti gli interventi che non producono aumento dell'esposizione delle persone ai rischi di incidente rilevante);
- la conferma, in caso di nuovi stabilimenti sottoposti anche a valutazione di impatto ambientale (VIA), del fatto che il procedimento di VIA comprende anche il nulla-osta di fattibilità previsto dal decreto, relativo alla valutazione della documentazione preliminare inviata dal gestore prima di dare inizio alla costruzione dello stabilimento;
- l'indicazione del riferimento del decreto, come modalità attuativa della consultazione del pubblico interessato che deve essere messo in grado di esprimere il proprio parere sui singoli progetti specifici relativi per esempio a nuovi stabilimenti, modifiche che abbiano ricadute sulla pianificazione del territorio o strutture costruite attorno agli stabilimenti esistenti che potrebbero aggravare il rischio di accadimento di incidente rilevante.

Infine, in caso di mancata presentazione della Scheda tecnica o di mancato adempimento alle prescrizioni impartite, viene inserito il potere di sospensione dell'attività in capo all'autorità competente previa diffida. Infine, in caso di mancata presentazione della Scheda tecnica o di mancato adempimento alle prescrizioni impartite, viene inserito il potere di sospensione dell'attività in capo all'autorità competente previa diffida. ✕

Illustrazione dei singoli articoli

Di seguito, articolo per articolo, le principali modifiche apportate alla legge regionale n. 26 del 2003.

Gli articoli 2 e 3 del pdlr modificano l'articolo 1, relativo alle finalità e all'ambito di applicazione della legge, e l'articolo 2, sulle funzioni della Regione, aggiornandone i riferimenti normativi, con la menzione della direttiva 2012/18/UE, del d.lgs. n. 105 del 2015 e della l.r. n. 13 del 2015.

L'articolo 4 del pdlr sostituisce l'art. 3 della l.r. n. 26 del 2003 concernente le funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, che in forza della l.r. n. 13 del 2015 sostituisce la precedente ARPA (comunque ancora regolata dalla l.r. n. 44 del 1995).

In primo luogo il nuovo articolo 3 della legge 26 trasferisce le funzioni provinciali in capo all'Agenzia, in coerenza con la l.r. n. 13 del 2015.

Inoltre vengono aggiornate le nomenclature degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, che ai sensi del d.lgs. n. 105 del 2015 s'identificano come stabilimenti di soglia inferiore e stabilimenti di soglia superiore.

E' quindi specificato che le funzioni relative agli stabilimenti di soglia superiore saranno esercitate dalla Regione solo se e quando sarà stipulato l'accordo di programma previsto all'articolo 72 del d.lgs. n. 112 del 1998.

E' poi eliminato il riferimento alla predisposizione del piano di emergenza esterno (PEE) in quanto tale adempimento ora, ai sensi del decreto 105, spetta alla Prefettura.

Infine è inserito il comma 5, che, anche per lo svolgimento delle ispezioni (come per la valutazione della documentazione presentata dai gestori), prevede che l'Agenzia possa avvalersi, per lo svolgimento delle ispezioni, del competente Comitato tecnico: si tratta del Comitato tecnico regionale (CTR) per le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore, del Comitato tecnico di valutazione (CVR) per le ispezioni negli stabilimenti di soglia inferiore.

Il menzionato Comitato tecnico di valutazione dei rischi (CVR) è disciplinato dal nuovo articolo 4 della legge 26, sostituito dall'art. 5 del pdlr.

Nella composizione è inserito un ulteriore esperto dell'Agenzia e uno della Regione, per comprendere non solo le competenze in materia territoriale e di pianificazione ma anche le competenze generali. Attualmente tale referente regionale partecipa in qualità di uditore.

Inoltre, in analogia alla composizione del CTR di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 2015, per ciascun componente è designato un membro supplente, indicazione mancante nel testo emendato.

L'articolo 5 della legge 26 – attinente al procedimento istruttorio preordinato allo svolgimento delle funzioni amministrative più rilevanti della legge regionale – è sostituito dall'art. 6 del pdlr e aggiorna i richiami delle nuove fonti di riferimenti.

Non ha carattere puramente formale la sostituzione dell'articolo 6 della l.r. n. 26 del 2003 a opera dell'art. 7 del pdlr.

Per chiarire gli adempimenti dei gestori soggetti a notifica, oltre ad aggiornare i riferimenti alla nuova definizione di stabilimento in base alle soglie delle sostanze pericolose detenute, viene disposto che tutta la documentazione predisposta dal gestore va inviata all'Agenzia (scheda tecnica, rapporto di sicurezza, notifica e dichiarazioni di aggravio di rischio) per consentire lo svolgimento delle funzioni assegnate.

Viene poi confermato il rimando a una apposita direttiva regionale per l'indicazione della modulistica (aggiornata) e delle procedure relative alla valutazione.

Sostituito anche l'articolo 7 della legge 26, da parte dell'art. 8 del pdlr.

In tema di “effetto domino”, viene indicato che la Regione esprime l'accordo nell'ambito del Comitato tecnico regionale (CTR) per l'individuazione degli stabilimenti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti.

A fini di semplificazione amministrativi, il comma 2 dell'art. 8 della legge 26 viene modificato (dall'art. 9 del pdlr) disponendo che con direttiva regionale siano definite le modalità di

cooperazione tra i soggetti coinvolti a vario titolo nelle ispezioni così come espressamente richiesto sia dalla direttiva europea 2012/18/UE che dal decreto legislativo 105 del 2015.

L'articolo 9 sulle certificazioni di qualità è abrogato (dall'art. 17 del pdlr) in quanto ora le stesse prescrizioni sono dettate dal d.lgs. n. 105 del 2015 nel momento in cui precisa la documentazione da allegare alla notifica e al rapporto di sicurezza.

L'articolo 10 del pdlr sostituisce l'art. 10 della legge 26/2003 sui piani di emergenza, sostanzialmente per precisare (comma 2) che la Regione esprime l'intesa alla Prefettura per la predisposizione del piano di emergenza esterno (PEE), mentre prima la predisposizione del PEE per gli stabilimenti di soglia inferiore era di competenza delle Regioni quindi in Emilia-Romagna era stata delegata alle Province.

Il nuovo articolo 11 della legge 26 si riferisce alla consultazione del pubblico interessato, definizione fissata a livello statale e più precisa rispetto alla precedente ("popolazione").

L'articolo 12 del pdlr modifica alcuni riferimenti normativi dell'art. 12 della legge 26 in tema di adeguamento dei piani territoriali di coordinamento provinciale e dei piani urbanistici generali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

In particolare si rende necessario sostituire la citazione puntuale del decreto ministeriale 9 maggio 2001, di imminente sostituzione, con un richiamo alle linee guida ministeriali di prossima emanazione.

L'articolo 13 del pdlr sostituisce l'art. 13 della legge regionale n. 26 del 2003 sulle norme di salvaguardia per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Oltre ad alcune revisioni formali, vengono sottratti al parere preventivo e vincolante del Comitato tecnico di valutazione (CVR) gli interventi sul patrimonio edilizio che non producano aumenti dell'esposizione delle persone ai rischi di incidente rilevante; in particolare sono esclusi dal parere gli interventi che non comportano:

- aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici utili;
- ampliamento delle infrastrutture per il trasporto pubblico e privato;
- ampliamento di aree di distribuzione carburante;
- potenziamento di linee elettriche.

Sostituito anche l'art. 14 della legge regionale n. 26 del 2003 (per opera dell'art. 14 del pdlr).

La novità qui consiste nella soppressione dei riferimenti alla istituzione e alla gestione del catasto degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in quanto il d. lgs. n. 105 del 2015 ha stabilito che sia competenza di ISPRA predisporre ed aggiornare l'inventario di tali stabilimenti, sia per quelli di soglia superiore che per quelli di soglia inferiore.

Al posto del Catasto è prevista la pubblicazione sito internet della Regione dell'elenco degli stabilimenti, sulla base delle informazioni inviate da ARPAE, anche per adempiere a quanto richiesto dal decreto 105 che impone alla Regione d'inviare al Ministero dell'Ambiente le informazioni necessarie allo scambio di informazioni nell'ambito dell'Unione Europea.

L'articolo 15 (sostituito dall'art. 15 del pdlr) indica i nuovi passaggi previsti dal decreto legislativo n. 105 del 2015 relativamente alla programmazione delle ispezioni, a partire da una pianificazione regionale pluriennale, e al loro conseguente svolgimento da parte di ARPAE e di una Commissione ispettiva composta da componenti della stessa Agenzia, dei Vigili del fuoco e dell'INAIL.

Inoltre è sancito che per lo svolgimento delle ispezioni l'Agenzia può avvalersi del Comitato tecnico e che con i Vigili del Fuoco e l'INAIL possono essere a tal fine stipulate apposite convenzioni (previste anche dal decreto 105). Con apposita direttiva regionale saranno dettagliate le

procedure di svolgimento delle ispezioni e i criteri di ripartizione delle tariffe con oneri a carico del gestore degli stabilimenti. Si precisa che fino ad ora tali ispezioni sono state svolte a titolo gratuito da un'apposita Commissione di norma composta da rappresentanti di Arpa, Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed Inail .

Sulla base delle modifiche apportate dal progetto di legge le ispezioni sono ora programmate e disposte da ARPAE, ma svolte da una Commissione analoga alla precedente..

L'articolo 16, in materia di sanzioni, è sostituito dall'art. 16 del pdlr. L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia viene indicata come soggetto che irroga e introita le sanzioni previste dalla fonte statale (precedentemente in capo alle Province). In caso di mancata presentazione della scheda tecnica o di mancato adempimento alle prescrizioni impartite, viene inserito il potere di sospensione dell'attività in capo all'autorità competente previa diffida.

Gli articoli 17 e 18 della l.r. n. 26 del 2003 sono abrogati dall'art. 17 del pdlr in quanto dettavano norme di modifica di altre leggi regionali. L'art. 17 della legge 26 inseriva alcuni riferimenti normativi nella legge regionale n. 44 del 1995 istitutiva di ARPA: questi riferimenti vengono direttamente aggiornati dall'art. 18 del pdlr.

L'art. 17 del pdlr inoltre rinvia alla disciplina transitoria dettata dalla Giunta regionale in attuazione della l.r. n. 13 del 2015, al fine di garantire un sufficiente lasso di tempo (in pratica fino all'1 giugno) sia ai gestori degli stabilimenti, per prendere atto del nuovo regime giuridico, sia alle amministrazioni pubbliche coinvolte, per organizzare l'esercizio delle nuove funzioni.

L'art. 19 della l.r. n. 26 del 2003 integrava la l.r. n. 20 del 2000 sull'uso del territorio con disposizioni relative alla pianificazione per gli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante. Con l'art. 19 del pdlr queste disposizioni della l.r. n. 20 del 2000 sono direttamente aggiornate alle previsioni della nuova normativa statale.

TITOLO II - CAPO II

Considerazioni generali

Il Capo II del progetto di legge contiene norme in materia di demanio forestale e di aree naturali protette, materie di grande rilievo per l'ordinamento europeo.

Illustrazione dei singoli articoli

L'articolo 20 modifica la legge regionale n. 17 del 1993, con la quale fu soppressa l'Azienda regionale delle foreste (ARF) per riallocarne le funzioni in capo agli enti locali.

In particolare, l'art. 2 della l. r. n. 17 del 1993 stabilisce che le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione possono essere esercitate dagli enti di gestione per i parchi e la biodiversità di cui alla l. r. n. 23 del 2011, dalle unioni di comuni montani e dalle province; il trasferimento richiede un provvedimento della Giunta regionale che, tra l'altro, approva una convenzione sulle modalità per l'esercizio delle funzioni e i relativi oneri finanziari.

Ora la legge 17 viene ulteriormente modificata in adeguamento alla legge regionale n. 13 del 2015, di riordino territoriale, escludendo la facoltà di attribuire la funzione a livello provinciale. Inoltre è previsto – con il nuovo comma 2-bis – che la Regione assicuri la gestione unitaria di queste funzioni nell'ipotesi in cui siano affidate a più unioni di comuni contermini.

Il successivo articolo 21 aggiunge all'art. 61 della l.r. n. 6 del 2005 (*Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000*) un comma 1-bis con cui dispone che la Giunta regionale può concedere contributi ai parchi nazionali e regionali il cui territorio è ricompreso all'interno di una riserva MAB - Man and Biosphere - dell'Unesco ricadente nel territorio dell'Emilia-Romagna, al fine della realizzazione di

progetti conformi ai rispettivi piani d'azione. In proposito si consideri che nel 2015 il Comitato ICC dell'UNESCO ha accolto le richieste per la designazione come Riserva Mondiale della Biosfera, presentate dal Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano e dal Parco regionale del Delta del Po e del Veneto; nell'ambito del sito MaB UNESCO del Delta del PO opera da due anni anche una "cabina di regia" di cui fanno parte i due Parchi regionali territorialmente interessati e le due Regioni; attualmente ha preso il via il percorso per l'ampliamento del territorio del sito al fine di ricomprendere anche alcune porzioni delle provincie di Ravenna e di Ferrara che erano rimaste fino ad ora escluse.

La concessione di risorse finanziarie costituisce per la Regione una possibilità nei limiti di disponibilità posti dal bilancio regionale.

TITOLO II - CAPO III

Considerazioni generali

Il **Capo III**, in attuazione delle Comunicazioni della Commissione Europea sulla qualità e semplificazione normativa, COM (2002) 275, COM (2010) 543 e COM (2012) 746, che indicano come obiettivi per i legislatori la razionalizzazione della produzione legislativa in base anche all'analisi delle interrelazioni tra le diverse fonti di produzione normativa, disciplina la revisione di norme regionali in contrasto o incoerenti rispetto alla legislazione sopravvenuta, in particolare alla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*), e sono dunque volte alla razionalizzazione della normativa regionale vigente in conformità alle Comunicazioni della Commissione Europea sulla qualità e semplificazione normativa. Tale esigenza in particolare sussiste ai fini della coerenza rispetto alla summenzionata legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e alla certezza dell'assetto delle competenze e delle funzioni derivante da tale legge di riforma.

Illustrazione dei singoli articoli

L'articolo 22 intende garantire un adeguato quadro sanzionatorio ai fini del rispetto della normativa pianificatoria sui flussi dei rifiuti.

Come è noto l'articolo 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) attribuisce alle Regioni la competenza a predisporre e approvare il piano regionale di gestione dei rifiuti con i contenuti indicati al successivo articolo 199. Fra i contenuti di Piano rientrano anche le misure relative alla gestione dei flussi dei rifiuti urbani che, in attuazione della normativa comunitaria e in particolare della direttiva 2008/98/CE, come attuata a livello di legislazione nazionale dal Dlgs. n. 152 del 2006, mirano al conseguimento dell'autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti mediante l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti nel rispetto, quindi, dei principi comunitari di prossimità e gerarchia di gestione dei rifiuti. La mancata attuazione delle disposizioni di piano in ordine ai flussi esporrebbe la Regione Emilia-Romagna (per il tramite dello Stato) a procedure di infrazione comunitaria. Per tale ragione le suddette misure hanno la valenza di prescrizioni pianificatorie e, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 20/2000, devono trovare piena ed immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati prevalendo sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi.

Il raggiungimento delle sopra descritte finalità comunitarie, perseguite attraverso le misure sui flussi dei rifiuti, necessita che l'osservanza di tali prescrizioni da parte dei soggetti privati, e in particolare dei soggetti gestori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, sia presidiata con opportune sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive. A tale fine il presente progetto di legge introduce l'articolo in commento.

L'articolo 23, ai fini del coordinamento con la normativa sopravvenuta, prevede modificazioni alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (*Disciplina delle attività estrattive*).

In particolare vengono abrogati l'articolo 23, in quanto la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive ivi prevista è un istituto che risulta del tutto superato e non più attuato a partire dall'entrata in vigore della l.r. n. 20 del 2000 (che prevede altre forme di confronto, come la conferenza di pianificazione, ai fini dell'approvazione del Piano infraregionale delle attività estrattive), e l'articolo 25, in quanto la Commissione tecnica infraregionale delle attività estrattive (CTIAE), prevista in ciascuna provincia, appare oggi un istituto obsoleto, oneroso e non più in linea con l'assetto amministrativo successivo all'entrata in vigore della l.r. n. 13 del 2015 sul riordino istituzionale. L'intervento di abrogazione e razionalizzazione in oggetto appare oggi necessario nelle more di una revisione organica della l.r. n. 17 del 1991.

Il medesimo articolo 23 inoltre riscrive l'articolo 14 della legge 17, al fine non solo di rispondere alle esigenze di cui sopra, ma anche di adeguare la norma alla legislazione sopravvenuta in materia di procedimento amministrativo e all'obiettivo generale di accelerazione dei termini procedurali: in questo modo infatti il tempo per il rilascio del parere previsto viene ridotto da 60 a 30 giorni.

L'articolo 24 reca le norme di attuazione del precedente articolo 23, prevedendo che dalla data di entrata in vigore dello stesso articolo le Commissioni tecniche infraregionali per le attività estrattive già costituite dalle province cessano dalle loro funzioni e che l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile subentra nelle funzioni delle medesime Commissioni anche per i procedimenti in corso.

L'articolo 25, in conformità alla legge regionale n. 13 del 2015, modifica la legge n. 3 del 1999, abrogando i commi 1 e 2 dell'articolo 100 in materia di Programma regionale per la tutela dell'ambiente. Viene così data attuazione all'articolo 69, comma 3-bis, della stessa legge 13, ai sensi del quale la Città Metropolitana di Bologna e le province concludono i procedimenti per i quali la Regione, alla data del 31 dicembre 2015, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. Di conseguenza l'art. 25 del pdlr prevede che la Città Metropolitana di Bologna e le province continuano a gestire i programmi di intervento per i quali alla data suddetta risultavano assegnate le risorse, fino alla conclusione dei relativi interventi.

TITOLO II - CAPO IV

Considerazioni generali

Il Capo IV contiene norme in materia di energia, settore nel quale è alta l'attenzione del legislatore comunitario.

L'articolo 26 modifica due passaggi dell'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale.

La riformulazione del comma 2 si rende opportuna al fine di chiarire il riparto dei poteri sostitutivi nel settore – di grande rilievo europeo – dell'affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale: tali poteri sono esercitati dalla Regione in caso d'inerzia del comune competente o dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (alla quale è stata trasferita la funzione in questione, quando prima era provinciale).

Anche la modifica al comma 4 ha scopo chiarificatore: con essa è reso esplicito che resta della Regione il potere d'intesa tanto nell'ambito dei procedimenti energetici volti ad approvare opere di competenza statale quanto per quelle di spettanza regionale. È comunque precisato che solo nel caso di opere non soggette a procedure in materia di valutazione ambientale (es. VIA e screening), l'intesa viene rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

L'articolo 27 attribuisce alle province la competenza sui procedimenti di esproprio preordinati alla realizzazione ed esercizio di infrastrutture e impianti energetici. La modifica riguarda, nello specifico, le norme della legislazione regionale sugli espropri (l.r. n. 37 del 2002)

attinenti alle opere private di pubblica utilità. Infatti l'art. 3, co. 2, della l.r. n. 37 del 2002 dispone che è competente all'esproprio l'ente che autorizza l'opera, ma l'art. 6, co. 1-bis, deroga a questo principio se l'approvazione dell'opera spetta alla Regione: in tal caso provvede il comune territorialmente competente o la provincia se sono interessati più comuni.

In seguito all'entrata in vigore della l.r. n. 13 del 2015, però, l'applicazione di queste disposizioni provocherebbe un sovraccarico amministrativo per i comuni, i quali si troverebbero a gestire tutti gli espropri connessi alle funzioni in materia di energia che sono passate in capo alla Regione dalle province.

D'altra parte, il personale provinciale competente in fatto di espropri non ha abbandonato il proprio organico. Pertanto è coerente che siano ancora curati dalle province gli espropri connessi al funzionamento di opere del settore energetico. Il tutto però non pregiudica la competenza comunale all'esproprio volto alla realizzazione di strutture lineari energetiche di piccole dimensioni prevista dall'art. 52-sexies, comma 2, del "Testo unico sugli espropri".

Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004 (articoli da 28 a 31)

Considerazioni generali

La legge regionale 26 del 23 dicembre 2004 e le modifiche introdotte con la legge regionale del 27 giugno 2014, n. 7

La Regione Emilia-Romagna è stata la prima Regione italiana a dotarsi di un quadro normativo autonomo in materia di energia, in coerenza con le previsioni istituzionali derivanti dalle modifiche operate sul Titolo V della Costituzione.

Come citato dall'art. 1, la legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 "*in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione europea, disciplina ... gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente.*"

In particolare, il Titolo IV della Legge contiene le disposizioni finalizzate a raccordare il livello normativo regionale a quello comunitario, inizialmente rappresentato dalle sole Dir. 2001/77/CE e Dir. 2002/91/CE.

Con la Legge Regionale del 27 giugno 2014 n. 7 "Comunitaria 2014" è stato compiuto un intenso lavoro di rilettura del quadro normativo che si era andato via via evolvendo, che ha portato alla totale sostituzione dei contenuti del Titolo IV della Legge, per consentirne il riallineamento dal quadro normativo sovraordinato, con particolare riferimento al recepimento ed attuazione delle Direttive Comunitarie 2009/28/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE.

In particolare, con la Legge Comunitaria 2014 si è operato per:

- la sostituzione dell'art. 24 "*Monitoraggio dell'attuazione della direttiva 2001/77/CE*" con le norme contenute nel Capo I "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE*". La *ratio* della proposta va ricercata soprattutto nella modifica del ruolo dei soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione della Direttiva, che nella versione precedente riportava obiettivi indicativi di produzione di energia elettrica da FER (da cui il significato del termine "monitoraggio" riportato nel titolo), mentre la versione attuale definisce, come si è visto, obiettivi cogenti per gli Stati membri (quantificati mediante il *burden sharing* nazionale), poi articolati in obiettivi regionali (con il *burden sharing* di cui al DM 15 marzo 2012). Di conseguenza, il progetto di legge definisce con il necessario dettaglio le modalità e la strumentazione che Regione Emilia-Romagna mette in campo per consentire il conseguimento (e l'eventuale

miglioramento) degli obiettivi proposti. La Direttiva è stata oggetto di recepimento nazionale con il D.Lgs. 28/2011.

- la sostituzione dell'art. 25 "*Attuazione della Direttiva 2002/91/CE*" della legge regionale n. 26 del 2004 con le norme contenute nel Capo II "*Attuazione della Direttiva 2010/31/UE*". Si tratta di una importante riforma delle norme sul rendimento energetico negli edifici, ambito nel quale si è maggiormente sviluppata in questi ultimi anni l'azione legislativa della Regione, a partire dalla emanazione della Delibera di Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici", costantemente aggiornata con successivi provvedimenti. Le disposizioni introdotte riguardano esaustivamente i tre "pilastri" della disciplina comunitaria del settore, ovvero l'obbligo da parte degli stati membri di:
 - definire dei livelli minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione, o per gli edifici esistenti oggetto di intervento edilizio, la cui intensità deve essere graduata in funzione della tipologia di intervento e assoggettata alla valutazione costi/benefici;
 - implementare un sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, in modo da dare evidenza oggettiva delle loro caratteristiche, con riferimento al fabbisogno normalizzato di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva;
 - implementare un sistema di controllo degli impianti termici, basato su attività di accertamento ed ispezione, al fine di garantirne adeguati livelli di efficienza .

La Direttiva è stata oggetto di recepimento nazionale con la modifica del D.Lgs. 192/2005 operata con la Legge 90/2013.

- l'inserimento delle disposizioni riportate nel Capo III "*Attuazione della Direttiva 2012/27/UE*", costituiscono il recepimento, in anticipo rispetto al livello nazionale, della nuova Direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica. Si tratta di un provvedimento complesso, caratterizzato da diverse sfaccettature, che ridisegna l'approccio metodologico per garantire il contenimento dei consumi energetici negli usi finali: il testo proposto fa esplicito riferimento ai campi di intervento per i quali la Direttiva prevede una competenza regionale, mentre non vengono riportate le disposizioni altrimenti indirizzate. La Direttiva è stata oggetto di successivo recepimento nazionale con il D.Lgs. 102/2014.
- infine, l'inserimento delle disposizioni riportate nel Capo IV "Disposizioni comuni ai Capi I, II e III", consente di riportare il sistema sanzionatorio previsto in caso di inadempienze agli obblighi previsti dalla legge e un regime transitorio per consentire la predisposizione dei necessari provvedimenti attuativi.

Va osservato come il settore della prestazione energetica degli edifici sia oggetto di continue revisioni da parte delle fonti giuridiche statali, di rango sia primario sia secondario, spesso con manovre poco sistematiche e sovrapposizioni di norme che creano problematiche interpretative: l'azione legislativa della Regione in materia ha consentito a tutti gli operatori di questo rilevante settore economico di avere un unico riferimento normativo, comportando una riconosciuta azione di semplificazione interpretativa ed applicativa delle relative disposizioni.

- La Direttiva 2010/31/UE (EPBD – Energy Performance Building Directive) e la proposta di ulteriore modifica della Legge Regionale 26/2004

Al fine di inquadrare correttamente la proposta di modifica degli articoli 25-quater e successivi della Legge Regionale 26/2004, così come già modificata dalla Legge Regionale 7/2014 è necessario fare riferimento specifico alla Direttiva 2010/31/UE.

Si ricorda qui che la prima direttiva europea concernente il rendimento energetico in edilizia è la 2002/91/CE che, considerato l'alto potenziale di risparmio del settore edilizio (valutato attorno

al 40%), intende definire le misure chiave per il miglioramento delle prestazioni energetiche del comparto. Obiettivo generale della 2002/91/CE è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi.

Le disposizioni riguardano:

- il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;
- l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione;
- l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni;
- la certificazione energetica degli edifici;
- l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento.

Tale direttiva è stata integrata dalla nuova Direttiva 2010/31/UE (maggio 2010) sulla prestazione energetica nell'edilizia, che ha i medesimi scopi della precedente ma con importanti integrazioni quali:

- l'adozione di una comune metodologia di calcolo della prestazione energetica, in conformità al quadro generale comune, definito dalla Direttiva.
- la calibrazione dei requisiti minimi di prestazione energetica in funzione dei costi, sulla base del quadro metodologico comparativo stabilito dalla Direttiva;
- la definizione di nuove soglie di obbligo nel caso di interventi su edifici esistenti;
- la introduzione dell'obiettivo degli "Edifici a energia quasi zero", con la previsione che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano classificabili come tali (a partire dal 31 dicembre 2018 per gli edifici di proprietà e/o occupati da enti pubblici);
- l'estensione dell'obbligo di ispezione periodica sugli impianti termici per la climatizzazione estiva.

A partire da tali condizioni si è operato, come già detto in precedenza, per la sostituzione dell'art. 25 "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE" della legge regionale n. 26 del 2004 con le norme contenute nel Capo II "Attuazione della Direttiva 2010/31/UE". Come si è detto, Le disposizioni introdotte riguardano tutti e tre i "pilastri" della disciplina comunitaria del settore, ovvero:

- definizione di livelli minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione, o per gli edifici esistenti oggetto di intervento edilizio (artt. 25 e 25-bis);
- implementazione di un sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, (art. 25-ter);
- implementazione di un sistema di controllo degli impianti termici, (artt. da 25-quater a 25-octies).

- I provvedimenti attuativi adottati e in corso di predisposizione

Le disposizioni della Legge regionale 26/2004 introdotte o modificate con la Legge Comunitaria 2014 prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti per consentirne la efficace applicazione; tali provvedimenti sono altresì destinati a sostituire la Delibera di Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008, a suo tempo emanata in conformità ed applicazione della precedente Direttiva EPBD (91/2002/CE) e del D.Lgs. 192/2005.

Per quanto riguarda in particolare le disposizioni di cui al capo II, relative al recepimento della Dir. 2010/31/UE e per la sostituzione della DAL 156/08, la legge regionale prevede:

per quanto riguarda la definizione dei livelli minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione, o per gli edifici esistenti oggetto di intervento edilizio, di cui agli artt. 25 e 25-bis, l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013: tale atto è stato assunto con la Delibera di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio "Approvazione dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici";

- per quanto riguarda la implementazione del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'art. 25-ter, l'adozione di un provvedimento di Giunta che ne definisca la specifica disciplina: la Giunta regionale, nella seduta di lunedì 7 settembre 2015, ha adottato la Delibera di Giunta regionale n. 1275 "Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica)". Si fa qui notare che già per consentire l'applicazione delle disposizioni operative definite con la citata DGR 1275/2015 si è reso necessario intervenire con alcune modifiche dell'art. 25-ter, operate con Legge Regionale 29 dicembre 2015 n. 22;
- per quanto riguarda la implementazione un sistema di controllo degli impianti termici, di cui agli artt. da 25-quater a 25-octies è invece prevista l'adozione di uno specifico regolamento, attualmente in fase di predisposizione. E' proprio per conferire la massima efficacia a tale provvedimento attuativo che – analogamente a quanto già successo per le norme riguardanti la certificazione energetica degli edifici – si rende opportuna una modifica delle corrispondenti disposizioni legislative di cui agli artt. 25-quater e seguenti

Il regolamento in corso di approntamento e le modifiche legislative proposte

In attuazione dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*) ed in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa rendimento energetico nell'edilizia*) e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 (*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*), la Regione si accinge dunque ad adottare un regolamento con il quale disciplinare:

- le condizioni ed i limiti da rispettare nell'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;
- le modalità e la frequenza di esecuzione degli interventi di manutenzione e controllo (funzionale e di efficienza energetica) degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;
- il sistema di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b), realizzato dalla Regione e basato su attività di accertamento ed ispezione degli impianti stessi, al fine di garantire la loro adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti;
- il sistema di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione di cui alla lettera c), che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
- i criteri per la costituzione e la gestione del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto regionale degli impianti termici (CRITER), con riferimento al censimento degli impianti

stessi, allo svolgimento dei periodici controlli di efficienza energetica e dei relativi risultati, nonché delle attività di accertamento ed ispezione condotte dalla Regione.

Si tratta, com'è evidente, di un provvedimento assai complesso, i cui diversi aspetti hanno dimensioni – anche quantitative – di rilevante caratura. Basti pensare che, orientativamente:

- gli impianti termici soggetti alla disciplina di controllo, e che quindi dovranno essere censiti e registrati nell'ambito del catasto regionale, sono stimati in oltre un milione;
- sono oltre 20.000 le imprese del settore della installazione e manutenzione impianti che dovranno essere coinvolte nella gestione operativa delle attività di controllo dell'efficienza energetica degli impianti.

Tali elementi di criticità hanno fortemente condizionato lo sviluppo del provvedimento attuativo, orientandolo a scelte molto incisive sul piano della semplificazione procedurale, anche al fine di consentire il massimo utilizzo di soluzioni informatiche, e organizzativa, con la previsione di un soggetto attuatore specificamente individuato: queste le linee di principio che hanno portato all'esigenza di intervenire sulle disposizioni regolamentari di seguito dettagliatamente descritte.

Illustrazione dei singoli articoli del Titolo II – Capo IV

L'articolo 28 sostituisce l'articolo 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004.

Si anticipa che la scelta di riscrivere completamente l'articolo trova fondamento in una ragione prettamente editoriale. In effetti, le modifiche sostanziali sono poche, ma molto diffuse nel testo, condizione che ne ha consigliato la totale sostituzione. Le modifiche più significative si riferiscono a:

- l'inserimento del comma 5, contenente disposizioni atte a prevedere la istituzione di un soggetto intermedio, indicato come Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione, incaricato di supportare operativamente la Regione garantendo lo svolgimento delle attività necessarie al funzionamento del sistema di accertamento ed ispezione degli impianti termici, nonché di gestione del relativo catasto regionale CRITER, e del successivo comma 6, ove viene previsto che l'individuazione di tale soggetto sia demandata alla fase di redazione del regolamento;
- l'inserimento di precisazioni che riguardano la natura dei controlli di competenza pubblica (accertamenti ed ispezioni) che devono essere realizzati sugli impianti termici con le modalità previste dal redigendo regolamento, e sui controlli di competenza delle imprese di manutenzione (distinguendo tra quelli “funzionali” e quelli di “efficienza energetica”). Tale distinzione è necessaria per consentire di attribuire ai controlli di “efficienza energetica”, per determinate tipologie di impianto individuate dal regolamento, la medesima valenza normativa dell'ispezione effettuata dall'Ente pubblico, in una ottica di semplificazione dell'intera procedura.

L'articolo 29 sostituisce l'articolo 25-quinquies della legge regionale n. 26 del 2004.

Anche in questo caso, la scelta di riscrivere completamente l'articolo trova fondamento in una ragione prettamente editoriale, derivante dal fatto di aver apportato modifiche diffuse nel testo. Le modifiche più significative si riferiscono a:

- l'obbligo di registrazione nel catasto regionale del “libretto di impianto”, e le relative modalità e competenze;
- anche in relazione all'articolo precedente, le modalità di redazione del rapporto di controllo dell'efficienza energetica.

L'articolo 30 sostituisce l'articolo 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004.

Le modifiche più significative, oltre ad altre di tipo prettamente editoriale, riguardano:

- la definizione delle modalità attraverso cui l'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione effettua la programmazione annuale delle attività di controllo (accertamento ed ispezione), rapportandosi con la competente Direzione Generale della Regione, nonché i contenuti del programma medesimo;
- la indicazione delle competenze dell'Organismo Regionale di Accreditamento nella esecuzione delle attività di controllo pubblico;
- le condizioni e le tipologie di impianto, che devono essere esplicitate nel redigendo regolamento, per le quali l'accertamento eseguito sul rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica tiene luogo a tutti gli effetti dell'ispezione dell'impianto.

L'articolo 31 modifica l'articolo 25-septies della legge regionale n. 26 del 2004.

La modifica proposta consiste nell'inserimento del comma 3-bis, che definisce – in una ottica di semplificazione complessiva del procedimento - le modalità attraverso cui il contributo previsto dalla legge a carico dei responsabili di impianto viene da questi versato ed introitato direttamente dall'Organismo Regionale di Accreditamento. Naturalmente si prevede che tali risorse siano destinate esclusivamente alla copertura dei costi per la realizzazione dei programmi di controllo di competenza regionale, la cui esecuzione è affidata all'Organismo stesso.

TITOLO III

Il **TITOLO III** del progetto di legge reca disposizioni in materia di **attività produttive** e si articola in un **Capo I** (articoli da 32 a 38 del progetto di legge regionale), il quale contiene **modifiche** alla legge regionale n. 1 del 2010 **in materia di artigianato** ed in un **Capo II**, il quale reca modifiche alla legge regionale n. 6 del 2006 in materia di **cooperazione mutualistica**

Capo I - Considerazioni generali

Al fine di provvedere alla massima semplificazione possibile delle procedure, in conformità alla “Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno” e in particolare al capo II, dedicato alla semplificazione amministrativa ed all'art. 5, vertente sulla semplificazione delle procedure si è ritenuto necessario proporre modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 “Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato”.

Le modifiche proposte danno concreta attuazione ai principi di “better regulation” posti in risalto dall'Unione Europea anche attraverso il “Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea” - COM/2007/0023 - adottato (nel quadro della Strategia di Lisbona) dalla Commissione Europea e vertenti su strategie che puntino alla semplificazione normativa ed alla contrazione degli oneri amministrativi per le imprese ed i cittadini.

Tali modifiche rispondono all'esigenza di apportare significativi elementi di semplificazione alla normativa adottata nel 2010, snellendo le procedure, eliminando ogni sovrapposizione di centri amministrativi e decisionali in materia di verifica dei requisiti artigiani delle imprese, evitando che l'impresa artigiana debba interagire, nell'ambito del medesimo procedimento, con più Pubbliche Amministrazioni anziché avere un interlocutore certo e ben definito.

La procedura prevista dall'attuale legge regionale implica una serie di comunicazioni tra Camere di Commercio e Regione: le Camere di Commercio inviano una segnalazione alla Regione illustrando un'ipotesi di carenza dei requisiti artigiani in capo ad una singola impresa. La Regione avvia il procedimento d'accertamento, contattando l'impresa interessata, affinché essa possa illustrare le proprie ragioni. La decisione adottata dalla Regione viene comunicata sia all'impresa che agli Enti segnalanti. La Camera di Commercio attua la decisione, registrando o modificando i dati nell'Albo imprese artigiane, comunicando tali variazioni agli enti previdenziali.

La suddetta procedura comporta oneri amministrativi che verrebbero superati se l'esercizio delle funzioni fosse in capo ad una sola Pubblica Amministrazione, in quanto una gestione unitaria di Registro Imprese e Albo delle imprese artigiane eliminerebbe un flusso superfluo di comunicazioni tra imprese e varie Pubbliche Amministrazioni, producendo un alleggerimento generalizzato degli adempimenti ed un accorciamento dei tempi decisionali, a tutto vantaggio degli operatori economici interessati.

La vigente L.R. 1/2010, attribuendo la decisione sui requisiti artigiani al Servizio artigianato, preclude la possibilità per le imprese interessate di presentare ricorso amministrativo ad un Ente sovraordinato. Attualmente le imprese interessate devono adire il Tribunale ordinario, avverso le decisioni della Regione, con elevati costi in termini economici e di tempi procedurali.

In virtù delle modifiche proposte, a fronte delle decisioni adottate direttamente dalle Camere di Commercio in merito all'Albo imprese artigiane, le imprese potranno proporre ricorso al Servizio artigianato, fatto salvo il diritto di adire la sede giurisdizionale competente.

L'attuale esistenza di due organi collegiali, la Commissione regionale per l'artigianato (CRA) ed il Comitato di esperti in materia di artigianato, viene superata, consentendo un risparmio di risorse ed uno snellimento sostanziale. La proposta di modifica della legge prevede che la nuova Commissione regionale per l'artigianato sia composta da membri che ricoprano l'incarico a titolo gratuito, consentendo un risparmio annuo di circa 100.000 euro.

Le modifiche proposte mirano a rafforzare l'applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee, sanciti dall'art.10, legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e ss. mm. ii.

E' inoltre da sottolineare come la proposta di modifica sia inquadrabile nel contesto degli obiettivi di semplificazione, de-certificazione e de-materializzazione, individuati dalla L.R. n. 18/2011, recante "Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione", oltre che da altre normative di livello statale.

Illustrazione dei singoli articoli.

L'articolo 32 modifica il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010 aggiornando i riferimenti normativi di rango comunitario, citando in particolare il Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014.

La modifica al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010 prevede che l'Albo regionale delle imprese artigiane sia tenuto presso le Camere di Commercio territorialmente competenti, superando il precedente dettato normativo, che prevedeva varie sezioni provinciali dell'Albo regionale, il quale era conservato presso gli uffici della Regione Emilia-Romagna.

L'articolo 33 modifica l'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010.

La modifica del comma 4 consiste nell'eliminazione delle sezioni territoriali della Commissione regionale per l'artigianato, al fine di semplificare i passaggi procedurali finalizzati alla gestione delle iscrizioni, modifiche e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane.

Sono inoltre abrogati i commi 7 e 8, i quali delineavano le funzioni delle sopresse sezioni territoriali della Commissione regionale per l'artigianato, in relazione al procedimento di accertamento dei requisiti artigiani delle imprese, ove si fossero riscontrati elementi circa la possibile insussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. Le nuove procedure di accertamento dei requisiti artigiani delle imprese sono dettate dal nuovo Art. 3-bis.

Con l'articolo 34 viene inserito il nuovo articolo 3-bis che delinea il procedimento amministrativo che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, sono tenute ad attivare al fine di accertare la sussistenza o meno dei requisiti per l'iscrizione o la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane. Il procedimento può essere attivato dalla Camera di

Commercio, a seguito della ricezione della Comunicazione unica da parte dell'impresa interessata o su segnalazione di altre Amministrazioni competenti in materia.

La Camera di Commercio, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni territorialmente competenti, per esempio per svolgere sopralluoghi ispettivi volti all'accertamento dei requisiti artigiani di un'impresa, decidono entro 60 giorni, potendo eventualmente sospendere il decorso del termine per non più di 30 giorni, al fine di espletare gli accertamenti ed approfondimenti istruttori necessari.

L'uniforme applicazione, nel territorio regionale, della normativa in materia di artigianato, è garantita dal coordinamento tra le Camere di Commercio ed eventualmente dall'attivazione della procedura prevista dall'articolo 7, comma 3, coinvolgendo il Servizio regionale competente in materia di artigianato e la Commissione regionale per l'artigianato, al fine di esplicitare linee interpretative omogenee e coerenti, sulle questioni generali più importanti riguardanti l'artigianato.

L'impianto complessivo dell'art. 3-bis è volto a semplificare l'attuale previsione normativa, prevedendo che le Camere di Commercio fungano da referente principale per le imprese artigiane, che comunque già si relazionano con gli uffici del Registro delle Imprese, per tutta una serie di adempimenti amministrativi previsti dalle leggi statali.

L'articolo 35 reca modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010, il quale regola la composizione della Commissione regionale per l'artigianato.

La nuova Commissione regionale per l'artigianato sarà composta da 11 membri, invece dei 21 previsti in precedenza. La nuova composizione garantisce la rappresentanza delle organizzazioni artigiane più importanti, con 9 membri. I criteri per l'individuazione di questi membri sono definiti con atto della Giunta regionale. Si prevede inoltre la partecipazione di un rappresentante designato da Unioncamere Emilia-Romagna ed un rappresentante della Regione, esperto in materia di artigianato.

Il comma 7 prevede che ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato non spettano emolumenti, a differenza di quanto previsto dal testo precedente.

Nel loro insieme le modifiche prevedono la rappresentanza delle istanze dell'associazionismo artigiano, nell'ambito di sedi di confronto che garantiscano un dialogo costante con la Regione ed il sistema camerale, in un quadro di maggiore semplificazione e snellimento delle strutture e procedure di consultazione.

L'articolo 36 contiene modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010 che riguardano le funzioni della Commissione regionale per l'artigianato, prevedendo che essa possa essere interpellata dal Servizio competente in materia di artigianato della Regione, al fine di formulare pareri non vincolanti su questioni di carattere generale in materia di requisiti delle imprese artigiane oltre ad esprimere pareri consultivi e proposte riguardanti la definizione di criteri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane.

La soppressione delle lettere d) ed f) del comma 1, riguarda attività che già sono sostanzialmente previste dall'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2010, laddove si definiscono le funzioni attribuite all'Osservatorio regionale dell'artigianato, particolarmente in materia di indagini e rilevazioni statistiche e conoscitive.

L'articolo 37 sostituisce l'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2010

L'articolo 7 viene modificato, rispetto alla formulazione ora vigente, introducendo la facoltà, da parte delle imprese artigiane, di ricorrere contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, presentando ricorso amministrativo al Servizio regionale competente in materia di artigianato.

E' ammesso ricorso anche da parte degli enti o amministrazioni pubbliche che abbiano chiesto alla Camera di Commercio l'accertamento sui requisiti artigiani di un'impresa.

La facoltà di avvalersi del ricorso al Servizio regionale competente in materia di artigianato rappresenta un ampliamento degli strumenti di difesa delle imprese, fatto salvo il diritto di adire la sede giurisdizionale competente.

Il Servizio regionale competente in materia di artigianato può svolgere sopralluoghi e accertamenti d'ufficio al fine di acquisire elementi utili alle decisioni sui ricorsi presentati dagli interessati e può inoltre richiedere alla Commissione regionale per l'artigianato l'emanazione di pareri non vincolanti sulle questioni generali riguardanti i requisiti delle imprese artigiane, anche a seguito di richiesta delle Camere di Commercio, al fine di garantire la massima coerenza e uniformità interpretativa a livello regionale, in materia di requisiti artigiani.

L'attribuzione della qualifica d'impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche e tradizionali, di cui al D.P.R. n. 288/2001, rimane tra le funzioni del Servizio regionale competente in materia di artigianato.

L'articolo 38 reca le disposizioni transitorie e di prima applicazione prevedono che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge la Regione stipulerà apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della prevista delega di funzioni. Tale convenzione andrà a sostituire la convenzione attualmente esistente, la quale regola i criteri dei rapporti tra Regione e Camere di Commercio e definisce l'ammontare delle risorse regionali, per quanto riguarda la gestione dell'Albo delle imprese artigiane.

Fino alla stipula della suddetta convenzione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, per i procedimenti inerenti l'iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane, tranne che per quanto riguarda le sezioni territoriali della Commissione regionale per l'artigianato.

In sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione della Giunta regionale sui criteri per la nomina dei 9 membri della Commissione regionale per l'artigianato, detti membri sono designati, uno per la Città Metropolitana di Bologna ed uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane più rappresentative, prendendo a riferimento gli esiti delle nomine dei consigli delle Camere di Commercio.

Capo II - Considerazioni generali

Le disposizioni di cui al **Capo II** (articoli 39 e 40) invece contengono modifiche alla legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (*Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna*)

A dieci anni di distanza dall'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2006, le innovazioni normative introdotte in ambito nazionale e regionale in tema di semplificazione amministrativa, unitamente al costante monitoraggio sull'attuazione della norma, prevista anche dalla specifica clausola valutativa di cui all'articolo 11 della stessa legge regionale, suggeriscono un intervento di modifica al fine di eliminare alcuni passaggi procedurali, oggi in contrasto con i principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

In particolare, le revisioni che si propongono sono relative all'abrogazione del comma 3 dell'articolo 4 (*Compiti della Consulta*), di parte del comma 2 e dell'intero comma 4 dell'articolo 7 (*Sostegno a "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa"*). Si tratta di modifiche che, semplificando alcuni passaggi procedurali, rendono più agile e meno ridondante l'attuazione del dispositivo normativo, mantenendo inalterato il valore complessivo del dettato normativo. L'impostazione che ne deriva garantisce una maggiore aderenza agli obiettivi previsti dall'Agenda di semplificazione nazionale di cui l'attività di semplificazione svolte dalla Regione Emilia-Romagna è parte integrante.

Illustrazione dei singoli articoli.

L'articolo 39 del progetto di legge regionale abroga il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2006 che tra i compiti della Consulta della cooperazione - nella sua composizione mista di tecnici nominati dalla Regione e rappresentanti delle associazioni delle cooperative ai sensi dell'articolo 3 - prevede l'esame delle proposte progettuali, inerenti i "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa" di cui all'articolo 7. Ne consegue che la valutazione delle proposte progettuali da parte della Regione non sarà più sottoposta anche al vaglio della Consulta, superando così legittimi dubbi sulla coerenza della disposizione normativa regionale con l'ordinamento europeo sotto il profilo della tutela della concorrenza, dal momento che nella Consulta sono presenti anche rappresentanti del mondo cooperativo.

L'articolo 40 del progetto di legge regionale (al comma 1) sostituisce il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006. La nuova disposizione prevede che la Regione promuova direttamente la realizzazione dei "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa", mentre è soppressa la previsione di appositi "Accordi" tra Regione e le associazioni di rappresentanza del mondo cooperativo finalizzati alla realizzazione dei sopracitati Programmi. Ne consegue che (al comma 2) l'articolo in esame - attraverso l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006 - superi anche la previsione di criteri e procedure stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Assembleare, per la stipulazione dei sopracitati Accordi.

TITOLO IV

Il **TITOLO IV (articoli da 41 a 44)** reca modifiche alla legge regionale n. 17 del 2007 (Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo).

Considerazioni generali

L'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito con la legge 8 novembre 2013, n. 128, e del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE) ha reso necessario l'adeguamento normativo della legge regionale 27 luglio 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo).

L'articolo 4 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con la legge n. 128 del 2013, ha esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione il divieto di fumo.

Il decreto legislativo n. 6 del 2016, inoltre, ha esteso il divieto di fumo anche alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.

L'articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007 "Servizi sanitari, scuole, luoghi di lavoro ed esercizi liberi dal fumo" già prevedeva il divieto di fumo nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Inoltre prevedeva azioni informative e educative poste in essere dai dirigenti scolastici volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente, circa l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole, al fine di prevenire tra i giovani l'inizio dell'abitudine al fumo e promuovere in modo coerente l'educazione alla salute, anche attraverso il valore dell'esempio.

Con il presente intervento legislativo, pertanto, si provvede ad adeguare la normativa regionale in materia di fumo alle norme nazionali citate, da un lato mantenendo ed ampliando i divieti di fumo già previsti dalla normativa regionale nelle aree aperte limitrofe agli accessi e ai percorsi nelle strutture sanitarie, dall'altro introducendo una modifica della norma che prevede, in armonia con la legge statale, azioni educative volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente a rispettare il divieto di fumo anche nelle aree aperte di pertinenza delle scuole.

Inoltre, al fine di tutelare maggiormente la salute dei minori, nella proposta di modifica legislativa viene prevista la promozione di azioni di sensibilizzazione degli adulti per limitare l'esposizione dei bambini e dei giovani al fumo passivo.

Sono, inoltre, apportate alcune modifiche che riguardano gli aggiornamenti dei richiami normativi alle leggi nazionali e regionali vigenti.

Sono infine proposte alcune modifiche normative al fine di una razionale applicazione del sistema sanzionatorio delineato dalla legge regionale n. 17 del 2007, alla luce dell'introduzione delle nuove fattispecie di divieto previste dalla normativa statale.

Illustrazione dei singoli articoli

L'articolo 41 modifica l'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 17 del 2007 richiamando l'articolo 60 della legge regionale n. 13/2015 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) adeguandolo alle nuove previsioni regionali in materia di Conferenze territoriali sociali e sanitarie.

L'articolo 42 dispone la modifica dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge regionale n. 17 del 2007 prevedendo che il divieto di fumare si applica in tutte le strutture sanitarie ed anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate.

Si stabilisce, inoltre, che i dirigenti scolastici pongano in essere azioni informative ed educative per sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente sul divieto di fumo nelle aree interne ed esterne delle strutture scolastiche. Infine si prevedono azioni poste in essere dalle autorità locali volte a sensibilizzare gli adulti a non fumare nelle aree aperte frequentate da bambini e giovani, in particolare parchi e aree gioco.

L'articolo 43 modifica l'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2007 sostituendo il richiamo alla normativa nazionale di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, ormai abrogato, con il richiamo al decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'articolo 44 modifica l'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007, riguardante le sanzioni.

L'originario modello sanzionatorio regionale da applicare alle infrazioni sul divieto di fumare trova il proprio fondamento, oltre che nei principi generali previsti dalla legge n. 689 del 1981 e dalla legge regionale n. 21 del 1984, nella disciplina contenuta nell'Accordo 16 dicembre 2004, tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della L. 16 gennaio 2003, n. 3. Tale accordo, ha previsto, tra l'altro, che: il pagamento delle sanzioni al divieto di fumare inflitte da organi non statali è effettuato con modalità disciplinate da normative regionali (punto 11 dell'Accordo); il rapporto è inviato al Presidente della Regione o altra Autorità competente individuata dalle disposizioni regionali (punto 14); in assenza di disposizioni normative regionali, si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni statali (punto 17). A queste norme procedurali sull'applicazione delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare, si aggiunge la specifica

disciplina prevista dai commi 189, 190 e 191 dell'articolo 1 della l. n. 311 del 2004, i quali sostanzialmente prevedono una specifica suddivisione dei proventi delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare (di cui all'art. 51, comma 7, della l. n. 3 del 2003): i proventi delle sanzioni inflitte da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato; i proventi delle sanzioni accertate dagli organi di polizia locale, invece, restano nella disponibilità delle Regioni.

Con le proposte di modifica contenute all'articolo 44, quindi, la Regione, ai fini di una razionale applicazione del sistema sanzionatorio, intende confermare il modello previsto dalla legge regionale n. 17 del 2007 anche per le nuove fattispecie di divieto introdotte nell'articolo 51 della l. n. 3 del 2003, ai sensi del comma 1-bis (norma inserita dal comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con la legge n. 128 del 2013 e poi modificata dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 6 del 2016) e del comma 1-ter (norma inserita dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 6 del 2016).

Invece, per quanto riguarda la fattispecie del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nelle scuole, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 104 del 2013, deve essere fatta salva l'applicazione della peculiare disciplina contenuta nel citato articolo 4, che impone, tra l'altro, al comma 4, una specifica disposizione sulla devoluzione dei proventi (al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), da ritenersi speciale rispetto alla disciplina sul divieto di fumare contenuta nell'articolo 51 della l. n. 3 del 2003 e nei relativi atti attuativi.

In questo specifico caso, quindi, non trova applicazione il modello sanzionatorio previsto dalla legge regionale n. 17 del 2007.

TITOLO V (articolo 45)

Il **TITOLO V** del progetto di legge reca infine ulteriori disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale all'ordinamento europeo: si tratta, nello specifico, dell'articolo 45, il quale apporta modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 per adeguare la possibilità di concedere finanziamenti agli obiettivi in essa previsti attraverso la modifica dell'articolo 8-bis.